



Città di Minerbio

Bologna

**ORDINANZA SINDACALE N. 12 /2025
DEL 08/10/2025**

OGGETTO:

AMPLIAMENTO DEL PERIODO ANNUALE DI ESERCIZIO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 COMMA 1 DEL D.P.R. 16 APRILE 2013 , N. 74 E DELL'ARTICOLO 12 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017, N.1.

IL SINDACO

BONORI ROBERTA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i.)*

OGGETTO:

AMPLIAMENTO DEL PERIODO ANNUALE DI ESERCIZIO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 COMMA 1 DEL D.P.R. 16 APRILE 2013 , N. 74 E DELL'ARTICOLO 12 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017, N.1.

IL SINDACO**PREMESSO CHE:**

- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, *recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento del consumo d'energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10*, all'articolo 2 (Individuazione della zona climatica e dei gradi giorno) stabilisce che il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche in funzione dei gradi - giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica;
- il Comune di Minerbio ricade nella *zona climatica E* ai sensi della tabella A allegata al sopra citato Decreto, la quale riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi giorno e la zona climatica di appartenenza;
- il D.P.R. 16 aprile 2013 , n. 74 regola i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, disponendo in particolare all'articolo 4 (Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale) comma 2 che l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale nella *zona climatica E* è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- il medesimo articolo 4 al successivo comma 3 prevede che al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
- il D.P.R. 16 aprile 2013 , n. 74, all'articolo 5 (Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici) comma 1 dispone che *in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.*
- il Regolamento Regionale 3 aprile 2017, n. 1, di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio , conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26, all'articolo 12 (Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale) commi 2, 3 e 8 prevede le medesime previsioni del sopra citato articolo 4 commi 2 e 3 e articolo 5 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 , n. 74.

CONSIDERATO che le condizioni meteorologiche attuali e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, indicano temperature al di sotto della media stagionale, con condizioni particolarmente rigide.

TENUTO CONTO che tali condizioni, negli edifici meno efficienti, possono determinare la necessità di attivare i sistemi di climatizzazione per garantire le condizioni di comfort termo-igrometrico.

RITENUTO di dover intervenire per far fronte alle comprovate esigenze di ordine climatico.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare gli articoli 50 e 54.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10/03/2004.

ORDINA

- **di autorizzare** ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e dell'articolo 12 comma 8 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017, n. 1, **l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento**, dalla data odierna e fino alla data ordinaria di accensione, fissata al 15 ottobre, **con il limite massimo di 5 ore giornaliere di accensione**, fatte salve le altre condizioni previste dalle norme citate in premessa;

- **di precisare** che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e dell'articolo 11 comma 1 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017, n. 1, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

DISPONE

di assicurare l'immediata informazione del presente provvedimento alla popolazione, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, pubblicando la presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio online del Comune nonché sul sito web istituzionale dell'Ente.

DA' ATTO

che relativamente al presente provvedimento il Responsabile del procedimento è l'Arch. Dario Lo Mastro, Responsabile del Settore Servizi al territorio.

COMUNICA

a norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.